

# Statuto dell'Associazione "Gruppo S. Francesco d'Assisi"

---

**NB: In grassetto-corsivo il testo aggiunto in base alla modifica dello statuto approvata dall'assemblea straordinaria il 27.3.2010**

## **Articolo 1 (Costituzione)**

E' costituita l'Associazione "Gruppo S. Francesco d'Assisi"; è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di Legge in materia.

## **Articolo 2 (Scopo)**

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promuovere nella comunità un atteggiamento responsabile e solidale verso le persone con disabilità, vicine e lontane.

Essa organizza e attua forme concrete di aiuto verso le persone disabili dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel campo dell'istruzione e dell'educazione, della formazione professionale, dell'assistenza sanitaria, della promozione sociale ed economica.

***L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.***

## **Articolo 3 (Sede)**

L'Associazione ha sede in Barbarano Vicentino (Vicenza), via Salvi n. 13.

## **Articolo 4 (Adesione)**

Possono diventare soci (*associati*) tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono ed accettano le finalità dell'Associazione, così come espresse dal presente Statuto.

L'ammissione di nuovi membri è proposta da almeno due associati e la relativa domanda deve essere presentata al Consiglio per l'accettazione.

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e a prestare la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

## **Articolo 5 (I Soci)**

L'Associazione si basa sul lavoro personale, spontaneo e gratuito degli associati, i quali, oltre al pagamento della quota annuale, si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di partecipare personalmente all'attività dell'Associazione.

A parte l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute, nessun compenso può essere elargito ai soci per le attività svolte in favore dell'Associazione.

## **Articolo 6 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde

1. per mancato rinnovo dell'adesione annuale;
2. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente;
3. per espulsione deliberata dal Consiglio, con maggioranza dei due terzi, a causa di gravi inadempienze e ripetuta inosservanza delle norme e degli obblighi del presente Statuto. Prima di ogni decisione dovrà essere data al socio la possibilità di illustrare la propria posizione; il socio espulso può presentare appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario

Anche nei casi 1 e 2 del presente articolo la cancellazione dall'elenco dei soci va ratificata dal Consiglio.

## **Articolo 8 (L'assemblea)**

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione; è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, secondo le modalità definite dal Consiglio.

L'Assemblea è costituita validamente in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, tranne che per i casi previsti dal successivo articolo 9.

L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- approva il bilancio ed il rendiconto annuale;
- definisce e approva il programma annuale, con gli obiettivi e i progetti prioritari da realizzare;
- delibera sull'entità della quota sociale annuale e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;
- elegge il Presidente dell'associazione e i membri del Consiglio;
- approva la relazione annuale del Consiglio sulle attività svolte;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione, designando uno o più liquidatori.

Tutti i soci presenti hanno diritto di voto. Non è ammessa la delega. Le decisioni vengono prese a maggioranza.

## **Articolo 9 (Modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione)**

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli associati.

## **Articolo 10 (Il Consiglio)**

L'Associazione è retta da un Consiglio composto dal Presidente e da un numero, definito dall'Assemblea, tra quattro e otto soci consiglieri; dura in carica tre anni.

Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente e non danno diritto a nessun compenso, a parte l'eventuale rimborso delle spese sostenute

Il Consiglio elegge al proprio interno un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio è convocato almeno tre volte all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da un terzo dei suoi membri.

La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti più chi lo presiede (Presidente o Vicepresidente).

Il Consiglio è l'organo di amministrazione e di esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni espressi dall'Assemblea; è altresì investito dei più ampi poteri per lo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

Approva la proposta di bilancio predisposta dal Segretario, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.

## **Articolo 11 (Il Presidente)**

Il Presidente dura in carica tre anni, a meno di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in qualsiasi attività giudiziaria, extragiudiziaria e amministrativa e in generale verso i terzi; potrà, con il consenso del Consiglio, delegare la rappresentanza ad altri soci, anche non consiglieri, per singoli atti o per gruppi e/o categorie di atti

Il Presidente, in stretto collegamento con il Consiglio, garantisce l'unitarietà e il coordinamento delle attività associative e la loro conformità alle norme contenute nel presente Statuto e alle decisioni del Consiglio.

In particolare svolge le seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea dei soci;
- convoca e coordina le riunioni del Consiglio;
- firma le delibere del Consiglio e adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificati da quest'ultimo nella prima riunione successiva.

## **Articolo 12 (Gestione economica)**

Ogni anno il Consiglio redige ed approva il bilancio e il rendiconto finanziario, che verranno illustrati all'assemblea in occasione della prima convocazione annuale e sottoposti ad approvazione.

Tutti gli utili ed eventuali avanzi di gestione do-

vranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, secondo quanto descritto all'articolo 2.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.

## **Articolo 13 (Il patrimonio)**

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- dalle quote sociali ordinarie;
- dalle quote corrisposte dai sostenitori;
- dall'utile derivante da manifestazioni culturali o lotterie di beneficenza organizzate dall'Associazione stessa;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

***All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.***

***L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.***

## **Articolo 14 (Durata e cessazione)**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre Associazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

***All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.***